

Regolamento di convocazione e funzionamento della Giunta dell'Unione del Fossanese

Art. 1 — Composizione, elezione e durata in carica della Giunta

1. La composizione, l'elezione e la durata in carica della Giunta dell'Unione sono disciplinate dalla legge e dall'articolo 21 dello Statuto.

Articolo 2 — Attribuzioni

1. La Giunta esercita le funzioni conferitele dalla legge o dallo Statuto, nonché tutte le funzioni dalla legge non riservate al consiglio e dallo Statuto non attribuite al Presidente o al Segretario.

Articolo 3 — Sedute di Giunta

1. La giunta si riunisce nella sede dell'Unione del Fossanese.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti, il Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nel territorio dell'Unione del Fossanese.

Articolo 4 — Convocazione

1. La giunta dell'Unione si riunisce nell'apposita sala del Palazzo Thesauro, in giorno e orario indicato nell'avviso informativo di convocazione.
2. La convocazione viene effettuata a mezzo fax o per il tramite di posta elettronica al numero telefonico o indirizzo indicato dall'assessore, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, non computando per tale calcolo il giorno della seduta e i giorni festivi e prefestivi.
3. Qualora ricorrano le condizioni di estrema urgenza, il Presidente può convocare la Giunta con semplice avviso telefonico, da effettuarsi almeno cinque ore prima dell'inizio della seduta

Articolo 5 — Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute della Giunta è stabilito dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno soggetti ad atto deliberativo e, in sezione separata, quelli di indirizzo e approfondimento non soggetti ad atto deliberativo.
3. Nella trattazione degli argomenti la Giunta si attiene all'ordine del giorno comunicato agli assessori.
4. Con il consenso di tutti i componenti presenti, la Giunta può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 6 — Sedute di Giunta

1. Il Presidente dell'Unione presiede la Giunta. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di cui sopra sono espletate dal vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore sindaco più anziano di età.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
3. Le deliberazioni della giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti, come previsto dall'art. 23 — comma 4 — dello Statuto.

Articolo 7 — Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La giunta delibera a maggioranza dei componenti e comunque con l'intervento del Presidente o vice Presidente e di almeno due assessori-sindaco, a maggioranza assoluta di voti; sono salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo Statuto.
2. Le votazioni sono palesi, per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Presidente.
3. Non è computato tra gli intervenuti il componente allontanatosi perchè l'argomento in trattazioni concerne questione nella quale egli o anche i parenti o affini suoi entro il quarto grado hanno interesse.
4. Il componente che dichiara di astenersi dal voto è computato tra gli intervenuti ma non nel numero dei votanti.
5. Non può essere riproposta nella stessa seduta la proposta di deliberazione su cui si è avuta parità di voti.

Articolo 8 — Intervento di consiglieri delegati o di persone esterne

1. Su invito del Presidente, che può loro essere rivolto in semplice forma verbale, alle sedute della Giunta intervengono, senza diritto al voto, i consiglieri dell'Unione cui sono state delegate attribuzioni o compiti ai sensi dello Statuto. Essi hanno diritto di parola nei soli argomenti attinenti alle attribuzioni loro delegate.
2. Nel corso della seduta possono altresì intervenire, con il consenso dei presenti, professionisti e soggetti esterni per l'illustrazione e l'approfondimento di argomenti e questioni poste all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 9 — Incompatibilità del Segretario

1. Il Segretario deve ritirarsi dalla seduta quando la proposta di deliberazione in trattazione concerne interessi suoi ovvero di suoi parenti o affini entro il quarto grado.
2. Nei casi previsti dal comma 1 le funzioni del segretario sono esercitate da un funzionario dipendente dell'Unione, con qualifica dirigenziale, che rende anche il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Articolo 10 — Missioni degli assessori e del Presidente.

1. Agli assessori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio dell'Unione del Fossanese, previa autorizzazione del Presidente, è dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute, entro i limiti stabiliti per le missioni del personale dirigente, con esclusione dell'indennità di missione.
2. Al Presidente, qualora si rechi in ragione del proprio mandato al di fuori del territorio dell'Unione del Fossanese, si applica il trattamento economico di cui al comma precedente.

Unione del Fossanese